

**REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERE A), B), C) E C-BIS), D.LGS. 18 APRILE
2016, N. 50 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)**

e

**PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA GESTIONE DELLE
SPESE MINUTE**

Approvato dal Liquidatore con determina del 30 dicembre 2019

In vigore dal 1 gennaio 2020

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Art. 1 - Ambito di applicazione e regole generali | 3 |
| Art. 2 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori | 4 |
| Art. 3 - Responsabile del procedimento | 5 |
| Art. 4 - Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 (art. 36, comma 2, lettera a, del Codice) | 5 |
| Art. 5 - Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00, nonché di servizi e di forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice (art. 36, comma 2, lettera b, del Codice) | 10 |
| Art. 6 - Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 350.000,00 (art. 36, comma 2, lettera c, del Codice) | 14 |
| Art. 7 - Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00 (art. 36, comma 2, lettera c-bis, del Codice) | 14 |
| Art. 8 - Disposizioni comuni a tutte le procedure disciplinate dal presente Regolamento esclusa la procedura semplificata di cui al successivo articolo 9..... | 15 |
| 8.1 Criteri di aggiudicazione | 15 |
| 8.2 Principio di rotazione | 15 |
| 8.3 Contenuti del contratto | 16 |
| 8.4 Garanzie provvisorie e definitive | 16 |
| 8.5 Obblighi in materia di conservazione, comunicazione e pubblicazione | 16 |
| 8.6 Conflitto di interessi | 16 |
| 8.7 Subappalto e CIG | 17 |
| 8.8 Ricerca di mercato | 17 |
| 8.9 Mercato elettronico (MEPA) e Centrali di committenza..... | 18 |
| Art. 9 - Procedura semplificata per la gestione delle spese minute..... | 18 |
| Art. 10 - Approvazione e pubblicità del presente Regolamento e delle successive modifiche e/o integrazioni..... | 19 |

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione e regole generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis), D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, di seguito Codice) e, in particolare, di:
 - lavori di importo inferiore a euro 1.000.000,00;
 - servizi e forniture fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice.
2. Per gli affidamenti di cui al comma 1 - ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, e la necessità di adottare procedure di gara adeguate qualora vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia – FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A. in liquidazione (di seguito semplicemente FBM) provvederà secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) del Codice, come disciplinate nei successivi articoli.
3. Le spese minute, così come definite nel successivo articolo 9, sono soggette alla procedura semplificata prevista in tale articolo.
4. In attesa della emanazione del regolamento unico di cui all'art. 216, comma 27-octies, del Codice, il presente Regolamento è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida approvate dall'ANAC e nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice.

In particolare, il presente Regolamento è volto a garantire in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui FBM è preordinata;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione dei contraenti in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.
5. FBM avrà altresì cura di fissare requisiti di partecipazione e criteri di valutazione degli operatori economici che, senza rinunciare al necessario livello qualitativo delle prestazioni richieste, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.
 6. Si applicano i principi in materia di trasparenza di cui all'art. 29 del Codice.
 7. Il valore stimato di ogni affidamento è calcolato in conformità ai criteri fissati dall'art. 35 del Codice. È vietato l'artificioso frazionamento degli affidamenti allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice e le previsioni di cui al presente Regolamento.
 8. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 2

Programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori

L'attuale fase di liquidazione non consente di adottare né il programma biennale degli acquisti di beni e servizi né il programma triennale degli affidamenti di lavori.

ARTICOLO 3

Responsabile del procedimento

In mancanza di personale dipendente, il soggetto cui sono affidati i compiti propri del Responsabile del Procedimento (di seguito RUP) per gli acquisti di beni e servizi e per gli affidamenti di lavori di cui al presente Regolamento è individuato nel Liquidatore.

ARTICOLO 4

Procedura per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

di importo inferiore a euro 40.000,00 (art. 36, comma 2, lettera a, del Codice)

1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila) si procede normalmente mediante affidamento diretto ad un operatore individuato ad opera del soggetto al quale sono affidati i compiti propri del RUP con le seguenti modalità:
 - a) anche senza comparazione di offerte, per importi pari o inferiori a euro 5.000,00 (cinquemila) e nei casi previsti dal successivo comma 2;
 - b) previa consultazione di almeno due operatori economici, per importi superiori a euro 5.000,00 (cinquemila) e inferiori a euro 20.000,00 (ventimila);
 - c) previa consultazione di almeno tre operatori economici, per importi pari o superiori a euro 20.000,00 (ventimila) e inferiori a euro 40.000,00 (quarantamila).
2. Si procede altresì mediante affidamento diretto senza previa comparazione di offerte al ricorrere delle seguenti situazioni:
 - i) acquisti urgenti e/o imprevedibili;
 - ii) completamento di fornitura o sostituzione di fornitura che necessiti di ricorrere allo stesso fornitore;
 - iii) in esito a una procedura aperta o ristretta andata deserta, se le condizioni iniziali non sono sostanzialmente modificate;
 - iv) assenza di concorrenza per motivi tecnici;
 - v) acquisti di prodotti o servizi oggetto di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, ovvero di opere d'arte o rappresentazioni artistiche uniche ovvero di prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
 - vi) acquisti a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
3. I soggetti da invitare sono di norma individuati tra gli operatori economici presenti negli elenchi gestiti dai soggetti aggregatori Intercent-ER o Consip, nel rispetto del principio di rotazione.

4. Se l'affidamento riguarda attività non comprese tra i settori individuati all'interno degli elenchi di cui sopra, ovvero qualora negli elenchi di cui sopra non siano presenti operatori economici in numero sufficiente, o, ancora, se l'affidamento riguarda attività connotate da un elevato livello di peculiarità tecnica o qualitativa, i soggetti da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato, da svolgersi mediante pubblicazione di un avviso per manifestazioni di interesse sul sito del Comune di Bologna-Amministrazione trasparente-Trasparenza enti in liquidazione- FBM in liquidazione.
5. La procedura prende avvio con la determina a contrarre assunta dal Liquidatore, riportata nell'apposito Libro e contenente in modo semplificato:
 - a) l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;
 - c) l'importo massimo dell'affidamento, stimato sulla base di listini, valori di mercato, tariffe professionali o dati storici in possesso della Società;
 - d) la procedura che si intende seguire con indicazione delle ragioni;
 - e) il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori economici che saranno invitati;
 - f) i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare e delle offerte;
 - g) i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificamente richiesti, avendo cura di tutelare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
 - h) le principali condizioni contrattuali.
6. Qualora si dia luogo all'indagine di mercato, il relativo avviso resta pubblicato sul sito del Comune di Bologna-Amministrazione trasparente-Trasparenza enti in liquidazione-FBM in liquidazione per almeno 15 (quindici) giorni, riducibili a 5 (cinque) per motivate ragioni di urgenza, e contiene:
 - a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecnico-professionali richieste ai fini dell'invito;
 - d) il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori economici che saranno invitati e i criteri di selezione;
 - e) il nominativo del soggetto al quale sono affidati i compiti propri del RUP e le modalità per comunicare con il medesimo;

- f) il termine entro il quale e le modalità con cui debbono pervenire le manifestazioni di interesse;
 - g) la richiesta di fare pervenire, unitamente alla manifestazione di interesse, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti.
7. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del precedente comma 1, il soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP, dopo avere consultato gli elenchi di cui al precedente comma 2 ovvero alla scadenza del termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse, seleziona in modo non discriminatorio e in conformità ai criteri stabiliti nella determina a contrarre gli operatori economici da invitare in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza dell'affidamento e, comunque, in numero non inferiore a quello previsto nel precedente comma 1, nel rispetto del principio di rotazione. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga previa indagine di mercato e senza alcuna limitazione in ordine agli operatori economici da invitare tra quelli che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse.
8. Qualora anche a seguito dell'indagine di mercato non risulti possibile individuare operatori economici in numero sufficiente, l'affidamento sarà effettuato previa consultazione dei soggetti individuati all'esito della suddetta indagine di mercato.
9. L'invito a presentare offerta viene trasmesso contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati a mezzo pec o, quando ciò non è possibile, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
10. L'invito contiene:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti in tale elenco;
 - c) la richiesta di presentare, unitamente all'offerta, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti;
 - d) il termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando in caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del Codice;

- f) gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - g) in caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la eventuale manifestazione della volontà di escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice sorteggiando uno dei metodi previsti dalle lettere a), b), c) d) ed e) e le ulteriori precisazioni necessarie;
 - h) la misura delle penali eventualmente richieste;
 - i) i termini e le modalità di pagamento;
 - j) le eventuali garanzie richieste;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) il termine e le modalità di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - m) il nominativo del soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della seduta pubblica nella quale il soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP procederà all'apertura dei plichi e alla verifica della documentazione amministrativa.
11. L'affidamento potrà essere effettuato anche nel caso in cui pervenga un'unica offerta.
12. Al termine della procedura esperita, il Liquidatore darà conto, nel Libro delle determine, delle attività svolte in qualità di soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP, con particolare riferimento ai nomi degli operatori economici invitati, ai criteri di selezione, al nominativo dell'affidatario e alle ragioni della scelta. In particolare, il Liquidatore darà conto in forma sintetica:
- a) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre;
 - b) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che FBM deve soddisfare;
 - c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
 - d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - e) del rispetto del principio di rotazione, laddove applicabile.
13. La stipula del contratto avviene di norma mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
14. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto.

15. Prima della stipula del contratto, il Liquidatore in qualità di soggetto cui sono conferiti i compiti propri del RUP svolge le seguenti attività:
- a) per lavori, servizi e forniture di importo non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila), verifica l'avvenuta acquisizione, unitamente all'offerta, dell'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, indicati nelle determine a contrarre e di affidamento, consulta il casellario ANAC, verifica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 - b) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila) e non superiore a euro 20.000,00 (ventimila), verifica l'avvenuta acquisizione, unitamente all'offerta, dell'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, indicati nelle determine a contrarre e di affidamento, consulta il casellario ANAC, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
 - c) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000,00 (ventimila) e inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila), verifica il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti, nonché le condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
16. Qualora all'esito delle verifiche come sopra esperite il soggetto individuato in qualità di affidatario non risulti in possesso dei requisiti prescritti, FBM non procederà alla stipula del contratto ed effettuerà le conseguenti segnalazioni alle Autorità competenti.
17. Nei contratti stipulati saranno comunque inserite specifiche clausole volte a prevedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definita, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto stesso.

18. All'esito della procedura, il soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP pubblica sul sito del Comune di Bologna-Amministrazione trasparente-Trasparenza enti in liquidazione-FBM in liquidazione le informazioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5

Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 150.000,00, nonché di servizi e di forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice (art. 36, comma 2, lettera b, del Codice)

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila) e inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), nonché di servizi e di forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila) e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, si procede normalmente mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno 3 (tre) preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno 5 (cinque) operatori economici.
2. I soggetti da invitare sono di norma individuati tra gli operatori economici presenti negli elenchi gestiti dai soggetti aggregatori Intercent-ER o Consip, nel rispetto del principio di rotazione.
3. Se l'affidamento riguarda attività non comprese tra i settori individuati all'interno degli elenchi di cui sopra, ovvero qualora negli elenchi di cui sopra non siano presenti operatori economici in numero sufficiente, o, ancora, se l'affidamento riguarda attività connotate da un elevato livello di peculiarità tecnica o qualitativa, i soggetti da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato, da svolgersi mediante pubblicazione di un avviso per manifestazioni di interesse nel sito del Comune di Bologna-Amministrazione trasparente-Trasparenza enti in liquidazione-FBM in liquidazione.
4. La procedura prende avvio con la determina a contrarre assunta dal Liquidatore, riportata nell'apposito Libro e contenente in modo semplificato:
 - a) l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;
 - c) l'importo massimo dell'affidamento, stimato sulla base di listini, valori di mercato, tariffe professionali o dati storici in possesso della Società;
 - d) la procedura che si intende seguire con indicazione delle ragioni;
 - e) il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori economici che saranno invitati;
 - f) i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare e delle offerte;

- g) i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificamente richiesti, avendo cura di tutelare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
 - h) le principali condizioni contrattuali.
5. Qualora si dia luogo all'indagine di mercato, il relativo avviso resta pubblicato sul sito del Comune di Bologna-Amministrazione trasparente-Trasparenza enti in liquidazione-FBM in liquidazione per almeno 15 (quindici) giorni, riducibili a 5 (cinque) per motivate ragioni di urgenza, e contiene:
- a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecnico-professionali richieste ai fini dell'invito;
 - d) il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori economici che saranno invitati e i criteri di selezione;
 - e) il nominativo del soggetto al quale sono affidati i compiti propri del RUP e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - f) il termine entro il quale e le modalità con cui debbono pervenire le manifestazioni di interesse;
 - g) la richiesta di fare pervenire, unitamente alla manifestazione di interesse, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti.
6. Dopo avere consultato gli elenchi di cui al precedente comma 2 ovvero alla scadenza del termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse, il soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP seleziona in modo non discriminatorio e in conformità ai criteri stabiliti nella determina a contrarre gli operatori economici da invitare in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza dell'affidamento e, comunque, in numero non inferiore a quello previsto nel precedente comma 1, nel rispetto del principio di rotazione. La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga previa indagine di mercato e senza alcuna limitazione in ordine agli operatori economici da invitare tra quelli che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse.
7. Qualora anche a seguito dell'indagine di mercato non risulti possibile individuare operatori economici in numero sufficiente, l'invito sarà inviato a tutti i soggetti individuati all'esito della suddetta indagine di mercato.

8. L'invito a presentare offerta viene trasmesso contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati a mezzo pec o, quando ciò non è possibile, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
9. L'invito contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti in tale elenco;
 - c) la richiesta di presentare, unitamente all'offerta, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti;
 - d) il termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando in caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, del Codice;
 - f) gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
 - g) in caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la eventuale manifestazione della volontà di escludere automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice sorteggiando uno dei metodi previsti dalle lettere a), b), c) d) ed e) e le ulteriori precisazioni necessarie;
 - h) la misura delle penali eventualmente richieste;
 - i) i termini e le modalità di pagamento;
 - j) le eventuali garanzie richieste;
 - k) lo schema di contratto e il capitolato, se predisposti;
 - l) il termine e le modalità di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - m) il nominativo del soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - n) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della seduta pubblica nella quale il soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP procederà all'apertura dei plichi e alla verifica della documentazione amministrativa.
10. L'affidamento potrà essere effettuato anche nel caso in cui pervenga un'unica offerta.

11. Le sedute di gara svolte dal soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività sono verbalizzate.
12. Per gli affidamenti di cui al presente articolo, l'apertura dei plichi, la verifica della documentazione amministrativa e la successiva fase di valutazione delle offerte può essere affidata a una commissione giudicatrice, nominata dal Liquidatore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e composta da almeno 3 (tre) membri.
13. Al termine della procedura esperita, il Liquidatore darà conto nel Libro delle determine, del nominativo dell'affidatario. Le ragioni della scelta e l'attività svolta dal Liquidatore stesso in qualità di soggetto al quale sono affidati i compiti propri del RUP ovvero dalla commissione giudicatrice di cui al precedente comma 12 saranno documentate mediante allegazione dei relativi verbali.
14. La stipula del contratto avviene di norma mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
15. Il contratto prevede di norma la prestazione di una garanzia pari al 10% dell'importo dell'affidamento, al netto degli oneri fiscali, e che una tranche non inferiore al 10% del valore dell'affidamento sia versata all'affidatario solo all'esito del collaudo o verifica di conformità.
16. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto.
17. Prima della stipula del contratto, il Liquidatore in qualità di soggetto cui sono conferiti i compiti propri del RUP verifica il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti, nonché le condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
18. Qualora all'esito delle verifiche come sopra esperite il soggetto individuato in qualità di affidatario non risulti in possesso dei requisiti prescritti, FBM non procederà alla stipula del contratto ed effettuerà le conseguenti segnalazioni alle Autorità competenti.
19. Nei contratti stipulati saranno comunque inserite specifiche clausole volte a prevedere, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definita, ove richiesta, o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto stesso.

20. All'esito della procedura, il soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP pubblica sul sito del Comune di Bologna-Amministrazione trasparente-Trasparenza enti in liquidazione-FBM in liquidazione le informazioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 6

Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 350.000,00 (art. 36, comma 2, lettera c, del Codice)

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila) e inferiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila) si procede normalmente mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 (dieci) operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.
2. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice, si applica il termine dilatorio stand still di 35 giorni per la stipula.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al precedente articolo 5.

ARTICOLO 7

Procedura per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00 (art. 36, comma 2, lettera c-bis, del Codice)

1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila) e inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione) si procede normalmente mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 (quindici) operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.
2. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice, si applica il termine dilatorio stand still di 35 giorni per la stipula.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al precedente articolo 5.

ARTICOLO 8

Disposizioni comuni a tutte le procedure disciplinate dal presente Regolamento esclusa la procedura semplificata di cui al successivo articolo 9

8.1 Criteri di aggiudicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice, la scelta dell'affidatario può avvenire sia secondo il criterio del minor prezzo sia secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. Il criterio del minor prezzo sarà di norma utilizzato:
 - per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila) che non abbiano un carattere innovativo o non siano connotati da un elevato livello di peculiarità tecnica e/o qualitativa;
 - per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione), per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, per i servizi e le forniture, che abbiano caratteristiche standardizzate o siano connotati da elevata ripetitività.

8.2 Principio di rotazione

1. Il rispetto del principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure di assegnazione diretta del contraente uscente nei casi in cui i due affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
2. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali non venga operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la scelta.
3. In via del tutto eccezionale e su stringente motivazione, si potrà valutare l'opportunità di procedere al riaffidamento della medesima attività al medesimo soggetto, previa attestazione della corretta esecuzione dell'attività precedentemente svolta.
4. Negli affidamenti di importo inferiore a euro 1.000,00 (mille) è consentito derogare al principio in oggetto, previa sintetica motivazione da indicare nella determina a contrarre.
5. Nella scelta di professionisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avvocati, notai, commercialisti) verranno valorizzati l'esperienza, la competenza tecnica e la pregressa proficua collaborazione. Il criterio della rotazione sarà pertanto applicato solo in presenza di incarichi di minore rilevanza, anche per la loro eventuale serialità.

8.3 Contenuti del contratto

I contratti devono contenere una specifica clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e prevedere la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

8.4 Garanzie provvisorie e definitive

Ai sensi degli artt. 93, comma 1, ultimo periodo, e 103, comma 11, del Codice, non verranno richieste le garanzie, provvisorie e definitive, previste dai citati articoli, fatti salvi i casi di cui al precedente articolo 5.

8.5 Obblighi in materia di conservazione, comunicazione e pubblicazione

Gli atti relativi alle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono conservati a cura della Società. Gli esiti di tali procedure sono soggetti agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio sui contratti pubblici ANAC e pubblicati sul sito del Comune di Bologna-Amministrazione trasparente-Trasparenza enti in liquidazione-FBM in liquidazione, a cura del soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP.

8.6 Conflitto di interessi

1. Il Liquidatore in veste di soggetto cui sono affidati i compiti propri del RUP è tenuto, in caso di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, a darne immediata comunicazione scritta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione affinché valuti la sussistenza della situazione di conflitto di interessi e fornisca indicazioni in ordine alle modalità di comportamento da adottare.
2. Costituiscono situazioni tipiche di conflitto di interessi, in via esemplificativa e non esaustiva, l'adozione di decisioni o lo svolgimento/la partecipazione ad attività che possono coinvolgere interessi personali di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, (incluse pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici) del soggetto coinvolto, del coniuge, di parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado, di conviventi, di persone con cui il soggetto coinvolto abbia rapporti di frequentazione abituale o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero che possano coinvolgere interessi di qualunque natura, anche non patrimoniali, di soggetti o organizzazioni (società, associazioni anche non riconosciute, comitati, ecc.) di cui il diretto interessato sia tutore, curatore, amministratore di sostegno, amministratore, gerente, dirigente, procuratore o agente.

8.7 Subappalto e CIG

Restano ferme le norme previste dal Codice in materia di subappalto come pure le norme inerenti alla richiesta del CIG.

8.8 Ricerca di mercato

1. La ricerca di mercato avviene di norma mediante pubblicazione di un avviso per manifestazioni di interesse da pubblicarsi sul sito del Comune di Bologna-Amministrazione trasparente-Trasparenza enti in liquidazione-FBM in liquidazione, per almeno 15 giorni (quindici), riducibili a 5 (cinque) per motivate ragioni di urgenza.
2. L'avviso contiene:
 - a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e le capacità tecnico-professionali richieste ai fini dell'invito;
 - d) il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori economici che saranno invitati e i criteri di selezione;
 - e) il nominativo del soggetto al quale sono affidati i compiti propri del RUP e le modalità per comunicare con il medesimo;
 - f) il termine entro il quale e le modalità con cui debbono pervenire le manifestazioni di interesse;
 - g) la richiesta di fare pervenire, unitamente alla manifestazione di interesse, un'autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e specifici, richiesti.
3. L'avviso prevede che la manifestazione di interesse sia corredata da autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e specifici, se previsti.

8.9 Mercato elettronico (MEPA) e Centrali di committenza

Fatti salvi gli obblighi di legge, FBM si riserva la facoltà di provvedere agli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante il ricorso alle convenzioni attive sui portali Intercent-ER o Consip, nonché mediante il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Intercent-ER, Consip o altri soggetti aggregatori.

ARTICOLO 9

Procedura semplificata per la gestione delle spese minute

1. Con il termine spese minute si intendono gli acquisti necessari a sopperire a esigenze funzionali e gestionali correnti della Società che rientrano nel limite di importo massimo, per ogni singola spesa, pari a € 500,00 (cinquecento) e che appartengono alle categorie merceologiche elencate nel successivo comma 2, per i quali non è possibile l'accorpamento con altri procedimenti di acquisto già avviati e/o per i quali è necessario provvedere con urgenza. dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e specifici, se previsti.
2. I beni e i servizi soggetti alla procedura semplificata di cui al successivo comma 3 sono i seguenti:
 - acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni varie, abbonamenti;
 - affitto sale, aule e locali per convegni, riunioni, mostre, conferenze, manifestazioni ed eventi;
 - specifici e particolari articoli per ufficio, consumabili e cancelleria;
 - corsi di formazione a catalogo;
 - noleggio a breve termine, riparazione, manutenzione di autoveicoli, materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti ad essi correlati;
 - materiale hardware e software specifici e occasionali;
 - materiale elettrico e di ferramenta per piccoli lavori di manutenzione;
 - servizi di accesso a banche dati e acquisto di domini internet;
 - servizi di catering e ristorazione;
 - servizi fotografici, tipografici, filmati e stampati;
 - titoli di viaggio, spese di trasporto e di parcheggio;
 - valori bollati e spese postali;
 - acquisti per la salute e la sicurezza;
 - altre spese minute di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza della fornitura.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'acquisto può essere effettuato direttamente, previa determina del Liquidatore, riportata sull'apposito Libro e contenente:
 - l'oggetto e il valore dell'acquisto;
 - il soggetto presso il quale l'acquisto è stato effettuato;
 - l'indicazione delle ragioni che giustificano l'adozione della procedura semplificata.
4. Il pagamento dei beni e servizi può avvenire in contanti, attingendo all'apposito fondo cassa, sino all'importo di € 300,00 (trecento), ovvero, laddove possibile, mediante utilizzo di bancomat o carte di credito o mediante bonifico.

5. Gli acquisti di cui ai precedenti commi 1 e 2 non sono soggetti alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e non è pertanto richiesta l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG).

ARTICOLO 10

Approvazione e pubblicità del presente Regolamento e delle successive modifiche e/o integrazioni

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal Liquidatore di FBM con determina in data 30 dicembre 2019, con vigore dal 1 gennaio 2020, e verrà pubblicato sul sito del Comune di Bologna-Amministrazione trasparente-Trasparenza enti in liquidazione-FBM in liquidazione, a cura del medesimo.
2. Le successive modifiche e/o integrazioni entreranno in vigore a far data dalla loro approvazione da parte del Liquidatore di FBM, che ne curerà la tempestiva pubblicazione sul sito di cui al precedente comma 1.